

VADEMECUM

DETRAZIONI FISCALI SU CAMINETTI E STUFE

SPESE SOSTENUTE	RISPARMIO ENERGETICO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
fino al 25/06/12	36% max 48.000 euro	55%
dal 26/06/12 al 31/12/12	50% max 96.000 euro	55%
dal 01/01/13 al 30/6/13	50% max 96.000 euro	55%
dal 01/07/2013 al 31/12/2014	Proroga 50% max 96.000 euro	Proroga 65% (ex 55%) (fino al 30/06/2015 per parti comuni condomini)
dal 01/01/2015 al 31/12/2015	40% max 96.000 euro	50% (ex 65%) (dal 01/07/2015 al 30/06/2016 per parti comuni condomini)
dal 01/01/2016 al 31/12/2016	36% max 48.000 euro	FINE AGEVOLAZIONE Salvo eventuali proroghe

Note:

- Con l'Art.11 del D.L. 22/06/2012 n.83, "Misure urgenti per la crescita del Paese", pubblicato sul Supplemento ordinario n.129 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26/06/2012, è stata ripristinata la condizione per l'utilizzo dell'agevolazione sui caminetti e stufe come applicata fino al 31/12/2011;
- Per effetto dell'Art.16 del D.L. 04/06/2013 n°63 convertito nella legge n°90 del 3 agosto 2013, e dalla successiva legge stabilità n° 147 del 27 dicembre 2013, la detrazione del 50% è prorogata fino al 31/12/2014.
- In riferimento al comma 2, articolo 16 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63 convertito in Legge 3 agosto 2013, n. 90, è prevista una detrazione integrativa a quella riconosciuta al precedente comma 1 della stessa legge, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Tale detrazione, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e comunque non superiore all'importo pagato per la ristrutturazione del fabbricato da arredare.
- Per ottenere l'agevolazione vanno rispettati alcuni adempimenti come sotto individuati. Per la documentazione a supporto, *per il momento*, si fa riferimento alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 57/E del 24/02/1998, salvo ulteriori precisazioni o determinazioni.
- Il riferimento legislativo attuale è l'art. 16-bis del T.U.I.R., DP.R. 22/12/86 n. 917 d). Altri riferimenti legislativi sono: Legge 27/12/1997 n. 449 art. 1 (istitutiva della detrazione 36%) ed il D.L. 06/12/2011 n. 201 art. 4 comma 1 (istitutivo dell'art. 16 bis).

DETRAZIONE FISCALE 36 > 50 > 40 > 36 PER IL RISPARMIO ENERGETICO

L'obbligo dell'invio della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara è stato soppresso dal Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011. Per usufruire della detrazione, occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile.

Il contribuente deve conservare e tenere a disposizione del Fisco:

- la copia del permesso edilizio se previsto dal regolamento edilizio oppure l'autocertificazione attestante la data di inizio lavori e la descrizione dei lavori, qualora il regolamento comunale non preveda alcun adempimento per la realizzazione degli interventi;
- la fotocopia della domanda di accatastamento in mancanza dei dati catastali;
- la Comunicazione all'ASL prevista in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, necessaria solo nel caso di cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori comportano una serie di rischi ben definiti;
- le fatture o le ricevute fiscali intestate a chi sostiene la spesa;
- la ricevuta del bonifico bancario o postale da cui risulti:
 - la causale del versamento;
 - il codice fiscale del contribuente che usufruisce della detrazione;
 - il numero di partita IVA o codice fiscale del beneficiario del bonifico (Fornitore/Rivenditore)
- l'attestato del produttore.

La detrazione compete anche al familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile sul quale vengono effettuati i lavori, purché ne sostenga le spese (i bonifici del pagamento devono, quindi, essere anche da lui eseguiti e le fatture devono anche essere a lui intestate).